



**Tribunale Amministrativo Regionale  
per il Piemonte  
Via Confienza, 10  
10121 Torino**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME PER IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE - CIG Z98206A2F2**

**ART. 1  
OGGETTO DELL'APPALTO**

1. La procedura ha per oggetto la fornitura, a consegne ripartite, di carta in risme da 500 fogli per fotocopiatrici, stampanti, fax, comprensiva dei servizi di trasporto e consegna, occorrente per il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sito in Torino, Via Confienza n. 10, di seguito indicato come "Amministrazione" o "committenza".
2. Le clausole inserite nel presente documento integrano e modificano le disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di contratto relative al Bando "Beni" del Mercato elettronico della pubblica amministrazione.

**ART. 2  
DURATA E QUANTITA' DELLA FORNITURA**

1. La fornitura di cui trattasi ha la funzione di coprire le esigenze dell'Amministrazione per l'anno 2017 ed è soggetta all'osservanza delle norme contenute nel presente capitolato.
2. La quantità di carta in risme da 500 fogli, stimata sul prezzo massimo unitario a risma previsto dall'art. 9 comma 7 del D.L. 24/04/2014 n. 66, come meglio indicato al successivo art. 4, è indicativamente pari:
  - n. 410 risme formato A4
  - n. 10 risme formato A3con le caratteristiche più avanti specificate.
3. La consegna del materiale dovrà avvenire a consegne ripartite, come più avanti precisato, presso la sede dell'Amministrazione.

**ART. 3  
IMPORTO DELL'APPALTO E MODALITA' AGGIUDICAZIONE**

1. L'importo della fornitura di carta in risme corrisponderà al **prezzo unitario offerto per singola risma** formato A4 e formato A3 moltiplicato la quantità occorrente nel formato A4 pari a n. 410 risme e nel formato A3 pari a n. 10 risme per un totale complessivo stimato di 896,37 I.V.A. 22% esclusa.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di aumentare la quantità della fornitura entro il limite del budget disponibile (€ 1102,00 complessivo) e fino alla corrispondenza dell'eventuale economia risultante dal ribasso praticato dalla ditta aggiudicataria.
3. L'esercizio di tale facoltà non costituisce in alcun modo diritto o titolo per pretese da parte della ditta aggiudicataria.
4. Nel caso di aumento quantitativo, il compenso dovuto al fornitore verrà proporzionalmente aumentato nella misura pari all'incremento della fornitura.
5. Il prezzo offerto per la fornitura del materiale si intende comprensivo di spese di trasporto e consegna, nonché di qualsiasi altra spesa, anche non espressamente prevista, che si rendesse necessaria affinché la fornitura e i servizi siano eseguiti a regola d'arte, tenuto conto dell'ubicazione del luogo dove fornire il materiale richiesto e secondo le vigenti disposizioni normative.
6. L'appalto viene eseguito mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, previa gara su MEPA mediante RDO, e l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo unitario più basso, computato per il totale della fornitura.

7. L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economica più bassa tra tutte quelle pervenute. In caso di parità tra le offerte economiche si procederà alla scelta del contraente mediante sorteggio.
8. Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
9. L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non procedere alla stipula del contratto e all'affidamento dell'appalto, anche dopo l'effettuazione della gara, senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

#### ART. 4 INDIVIDUAZIONE DEL PREZZO LIMITE DI AGGIUDICAZIONE

1. L'art. 9 del D.L. 24/04/2014, n. 66, al comma 7, prevede che l'ANAC, a partire dal 1° ottobre 2014, fornisca alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, e pubblici sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi.
2. Il citato articolo stabilisce altresì che i prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità, e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, siano utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscano prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non sia presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
3. E' prevista la sanzione della nullità per i contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo.
4. In relazione alle previsioni di cui alla sopra richiamata norma, questa Amministrazione utilizza i prezzi determinati in base alle modalità di cui alla Delibera n. 975 del 27/09/2017 (Aggiornamento dei prezzi di riferimento della carta in risme, ai sensi dell'art. 9, comma 7 del d.l. 66/2014 – Fascicolo USPEND/15/2017) del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

#### ART. 5 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

1. La carta oggetto di fornitura dovrà corrispondere alle seguenti tipologie e possedere le seguenti caratteristiche:
  - carta vergine formato A4 con grammatura 80gr/mq.
  - carta vergine formato A3 con grammatura 80 gr/mq.
  - risma da 500 fogli
  - imballata in scatole da 5 risme.
2. Qualora gli imballaggi non corrispondessero a tali caratteristiche e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, i prodotti verranno respinti e il fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.
3. I prodotti oggetto di fornitura devono essere esenti da difetti che ne pregiudichino il normale utilizzo e devono essere adatti per riproduzioni in bianco/nero, nonché devono essere in grado di garantire un sicuro funzionamento per fotoriproduttori, quali fotocopiatori e multifunzione in bianco e nero, stampanti laser e fax, resistenti al calore del passaggio in macchina ed utilizzabili in modalità fronte retro.

#### ART. 6 MODALITA' DELLA FORNITURA

1. Il fornitore dovrà, a seguito dell'aggiudicazione della fornitura, effettuare la consegna del materiale di cui al presente capitolo presso la sede dell'Amministrazione al secondo piano dell'immobile sito in Via Confidenza, 10, imballato in scatole da 5 risme, previo accordo con l'Amministrazione sul giorno e sull'orario della consegna.
2. La consegna del materiale di cui al presente, sarà effettuata sulla base di ordinazioni scritte dell'Amministrazione, entro il termine di validità del contratto, in unica soluzione
3. **All'atto della consegna il materiale sarà accompagnato da relativa bolla di consegna con l'indicazione della tipologia, della quantità e corrispondenza alle caratteristiche richieste al superiore art. 5.**

ART. 7  
VERIFICA DELLA FORNITURA E SOSTITUZIONE  
DELLA MERCE DANNEGGIATA O DIFETTOSA

1. L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna.
2. Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l'Amministrazione, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.
3. I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originario, ed il fornitore stesso dovrà provvedere alla sostituzione entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione, che sarà inoltrata a mezzo e-mail, con materiale idoneo.
4. Tutte le spese derivanti sono a totale carico della ditta fornitrice.

ART. 8  
PAGAMENTI

1. La fatturazione potrà essere emessa solo a seguito riscontro di regolarità della fornitura mediante assenso dell'amministrazione che sarà espresso entro cinque giorni lavorativi dalla consegna di cui all'articolo 5.
2. E' facoltà del fornitore fatturare a seguito di ogni singola consegna, come riscontrata ai sensi del punto precedente, ovvero emettere una sola fattura a seguito di tutte le consegne effettuate e quindi al completamento della fornitura della carta.
3. In seguito all'assenso della committenza di cui al precedente punto 1, la ditta emetterà regolare fattura che dovrà essere intestata al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Via Confienza, 10 - 10121 Torino, C.F. 96574140016, dovrà indicare il codice CIG, il numero della RDO richiesta di offerta e sarà inviata in modalità elettronica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013.
4. A tal riguardo si comunica che il Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) di Fatturazione Elettronica per il TAR Piemonte è il seguente: **LJ2NYQ**.
5. La committenza, in quanto amministrazione a rilievo costituzionale è tenuta al rispetto del Regolamento di contabilità della Giustizia Amministrativa emanato il 6 febbraio 2012, che, all'articolo 39, assegna una tempistica di trenta giorni per il controllo degli atti di spesa adottati da questo ufficio. Il rispetto di tale previsione, pur considerando la solerzia abituale dell'Amministrazione nella liquidazione delle spese, abbisogna tecnicamente di maggiore tempo per l'effettuazione dei pagamenti in argomento e, pertanto, ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del D.lgs. n. 231/2002 si definisce la tempistica per l'assolvimento dell'obbligo in questione entro **60 giorni (sessanta) dalla data di acquisizione della fattura al sistema informatico**, trattandosi di fatture da emettere in modalità elettronica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, sempre che queste siano regolari.
6. L'accettazione della clausola dei termini di pagamento di cui al numero precedente è provata dal fornitore restituendo firmato in segno di approvazione il presente capitolato, all'atto della presentazione dell'offerta, rimanendo ferma ogni sua autonoma valutazione sia in merito alla convenienza economica alla partecipazione della procedura in esame sia alla quantificazione economica del prezzo da offrire che tenga conto di tale citata clausola dei termini di pagamento.
7. Qualsiasi irregolarità formale o materiale riscontrata nella compilazione della fattura, nell'erogazione della fornitura, nel possesso dei requisiti a contrattare con la P.A. interromperà il decorso del termine per i pagamenti, che riprenderà *ex novo* al conseguimento delle condizioni di regolarità per l'assenso al pagamento.
8. Viene inoltre espressamente convenuto che l'ente appaltante può trattenere sul prezzo da corrispondere all'appaltatore, le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati o il rimborso spese a pagamento di penalità.
9. I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili, non essendo riconosciuta alcuna revisione prezzi.
10. Ai sensi dell'art. 105 comma 9 del D.Lgs. 19.4.2016 n. 50, l'Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Impresa previa acquisizione e verifica regolarità delle posizioni contributive e previdenziali in essere, dedotte dal relativo DURC (documento unico regolarità contributiva).
11. In caso di DURC negativo, l'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 30 commi 5 e 6 del citato D.Lgs. n. 50/2016.

## ARTICOLO 9 ULTERIORI CLAUSOLE

1. L'assunzione dell'appalto per il servizio di cui al presente capitolato implica da parte della ditta aggiudicataria la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che si riferiscono alla stessa.
2. Non è ammesso il subappalto.
3. Non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti analoghi di cui all'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
5. La ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire tutti i servizi di cui al presente capitolato a proprio rischio ed onore, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alla mano d'opera, alla fornitura del materiale e delle necessarie attrezzature nonché tutto quanto è necessario per l'esecuzione dei servizi richiesti.
6. La ditta fornitrice s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sicurezza sul lavoro (D Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. ed int.) e di assicurazione sociale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
7. Si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori relativi al servizio in oggetto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente contratto alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche o integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nelle località; si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
8. I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano il fornitore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. In ogni caso la Ditta aggiudicataria è responsabile in pieno delle irregolarità che fossero commesse in proposito, sollevando l'Amministrazione da tutte le conseguenze civili, penali e pecuniarie derivanti da inadempienze.
9. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. A tal fine il contraente comunica all'Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La citata comunicazione deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti correnti bancari e postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche; in tal caso l'obbligo di comunicazione decorre dalla data di prima utilizzazione dei conti correnti. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o posta le deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo della gara (CIG). Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa risarcitoria o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori (art. 3, comma 8, II° periodo della Legge 136/2010).

## ART. 10 INADEMPIENZE E RISOLUZIONE

1. Salve le ipotesi particolari regolate nel presente capitolato, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del codice dei contratti pubblici, del suo regolamento di attuazione e del Codice Civile di cui agli artt. 1453 e ss.
2. In ogni caso, l'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con preavviso di gg. 10, a mezzo comunicazione telematica, nei seguenti casi:
  - a) impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non si versino i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori;
  - b) cessione del contratto e/o subappalto a terzi del contratto di affidamento della fornitura;
  - c) responsabilità per violazione di obblighi di diritti di privativa, obblighi di riservatezza;
  - d) sospensione o interruzione del servizio da parte dell'Impresa per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;

- e) perdita dei requisiti a contrattare con la P.A. previsti dalla normativa vigente ivi compresa la legislazione antimafia;
  - f) in caso di frode, di grave negligenza nei confronti dell'Amministrazione o di terzi, tali da menomare il rapporto di fiducia che sta alla base del contratto;
  - g) in caso di grave e/o ripetuta/e violazione/i agli obblighi contrattuali derivanti dall'osservanza del presente capitolato;
  - h) ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge 13/08/2010, n. 136 e smi, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, come meglio precisato più avanti.
- 3 In ogni caso, il T.A.R. potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti a contrattare con la P.A. richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### ART. 11 PENALITA'

1. Qualora dovessero rilevarsi delle inadempienze nell'esecuzione di quanto stabilito nel presente capitolato l'ente appaltante provvederà a contestare formalmente i fatti rilevati, riservandosi l'applicazione di una penale assommante ad € 50, per infrazione contestata ed in relazione alla gravità dei fatti accertati.
2. In caso di inadempienza degli obblighi posti a carico della ditta fornitrice per effetto dell'accettazione del presente capitolato, l'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di revocare l'appalto del servizio di cui al presente in qualsiasi momento, con preavviso di gg. 10, a mezzo comunicazione telematica.

#### ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 sul trattamento dati personali si informa che i dati personali forniti verranno trattati dal T.A.R. Piemonte per le finalità di gestione dell'appalto. I dati in possesso dell'Amministrazione procedente possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.
2. I dati verranno trattati con logiche pienamente rispondenti alla finalità da perseguire, anche mediante verifiche dei dati forniti con altri in possesso dell'Amministrazione procedente e/o anche forniti da altri soggetti pubblici.
3. Si informa, inoltre, che ogni interessato può accedere ai propri dati personali presso il T.A.R. Piemonte, responsabile del trattamento dati personali, per verificarne l'utilizzo.
4. Il T.A.R. Piemonte, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Il presente capitolato si compone di cinque pagine. **Il medesimo deve essere restituito, tramite sistema MEPA tra la documentazione amministrativa , assieme al patto di integrità codice di comportamento , dichiarazione di possesso dei requisiti generali , modulo di dettaglio tecnico-economico** – documento di identità in corso di validità, tutti **firmati digitalmente a pena esclusione**. Esso determina le clausole contrattuali per la Ditta che risulterà aggiudicataria del servizio in base all'offerta economica maggiormente conveniente per l'Amministrazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Nadia Palma

Visto si approva:

L'impresa \_\_\_\_\_